

N. R.G. 2016/2142



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2142/2016 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

ATTRICE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED]

CONVENUTA

Il Giudice dott. Parentini Mirko,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/11/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti ed i documenti prodotti in corso di causa;

ritenuto che anche gli interessi di mora debbano sottostare il limite del rispetto del c.d. tasso soglia, conformemente con quanto affermato dalla Suprema Corte n. 350 del 9.1.2013;

rilevato che la doglianza di parte attrice muove da una pretesa sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori a fini del raffronto con il tasso soglia;

che tale tesi non è condivisibile dovendo farsi riferimento alla pattuizioni contrattuali, che in nessun caso prevedono l'applicazione sul medesimo importo base di un tasso di interesse pari alla sommatoria fra il tasso dell'interesse corrispettivo e quello dell'interesse moratorio;

che ciò nondimeno, in caso di mora, per previsione contrattuale, gli interessi moratori vanno applicati sull'intera rata comprensiva di quota capitale e di quota interessi;

che di tale previsione deve tenersi conto ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia in caso di ritardo nell'adempimento e conseguente applicazione di interessi moratori, posto che essi andranno calcolati su di un montante costituito non solo da capitale ma anche da interessi corrispettivi e quindi il tasso effettivo degli stessi rapportato al solo capitale sarà verosimilmente superiore al loro tasso nominale;



che il tasso soglia di raffronto deve essere individuato in quello dalle rilevazioni trimestrali senza aumento di 2,1 punti percentuali posto che tale aumento non trova alcun fondamento né scientifico (facendo riferimento ad una rilevazione effettuata una tantum e mai più ripetuta) né normativo (introducendo la tipizzazione di un diverso tasso soglia per tipologia di interesse invece che per categoria di credito come normativamente previsto) né può giustificarsi per ragioni di omogenietà posto che una volta determinato il TEGM secondo le istruzioni della Banca di Italia l'interesse moratorio deve comunque trovare collocazione entro il margine di aumento dello stesso che definisce il tasso soglia;

che in caso di accertata usurarietà degli interessi moratori come sopra determinati il mutuo deve considerarsi gratuito;

P.Q.M.

Ammette CTU sul seguente quesito:

“Provveda il CTU:

1) a determinare l'ammontare complessivo per interessi corrispettivi, interessi moratori, commissioni, remunerazioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegati alla erogazione del credito, che sarebbero stati posti a carico del mutuatario, nell'ipotesi di morosità fin dalla scadenza della prima rata, con riferimento all'intera durata del finanziamento;

2) a determinare, sulla base di tale dato, il tasso effettivo globale del rapporto;

3) a indicare, nel caso che il tasso così determinato risulti eccedere il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del mutuo, quale sia l'importo che dai documenti di causa risulti pagato dalla attrice sino alla data della domanda, indicando quale sia la quota fino a tale data pagata in conto interessi”

Nomina quale CTU il Dott. [REDACTED]

fissa il seguente calendario del processo:

udienza del 22 febbraio 2017 alle ore 08:00 per conferimento incarico al CTU;

udienza del 19 febbraio 2018 per precisazione delle conclusioni

e per l'effetto

rinvia all'udienza del 22 febbraio 2017 alle ore 08:00 per conferimento incarico al CTU.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al CTU nominato.

Genova 29 novembre 2016.

Il Giudice

(dott. [REDACTED])